

Circolare n.8/2016 del 03/11/2016

OGGETTO: Spesometro trimestrale e comunicazione delle liquidazioni iva

Gentile Cliente,

a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del D.L. n.193/2016 pubblicato sulla G.U. al n. 249 del 24 ottobre 2016, entrerà in vigore il nuovo Spesometro e la comunicazione delle liquidazioni periodiche iva.

Spesometro trimestrale e comunicazione delle liquidazioni iva

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del D.L. n.193/2016 pubblicato sulla G.U. al n. 249 del 24 ottobre 2016, entrerà in vigore il nuovo Spesometro e la comunicazione delle liquidazioni periodiche iva. L'operatività del Decreto si avrà solo se entro 60 giorni sarà convertito in Legge.

NUOVO SPESOMETRO

I soggetti titolari di P.iva dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art.25 del Dpr 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

NUOVE SCADENZE:

| | |
|---|----------------|
| 1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo) | entro il 31.05 |
| 2° trimestre (aprile, maggio, giugno) | entro il 31.08 |
| 3° trimestre (luglio, agosto e settembre) | entro il 30.11 |
| 4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre) | entro il 28.02 |

I dati dovranno essere inviati in forma analitica secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e comprendono almeno:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

NUOVA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A.

I soggetti titolari di P.iva dovranno trasmettere con le stesse scadenze previste per lo spesometro trimestrale le liquidazioni periodiche Iva.

La comunicazione delle liquidazioni Iva dovrà essere presentata:

- anche in presenza di liquidazioni a credito;
- con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità mensile del contribuente ai fini del versamento dell'Iva, non rileverà quindi la periodicità di espletamento della liquidazione e del versamento dell'Iva.

Soggetti esonerati

Sono esonerati automaticamente dall'obbligo di presentazione delle risultanze delle liquidazioni Iva coloro che sono anche esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, sempre che nel corso dell'anno d'imposta non vengano meno dette condizioni.

Casi particolari

Nel caso di contribuenti che svolgono più attività eventualmente soggette anche a periodicità diverse di versamento dell'imposta, il decreto prevede che le comunicazioni debbano sempre essere trimestrali.

CREDITO D'IMPOSTA

Ai soggetti in attività nel 2017, relativamente agli obblighi connessi allo spesometro trimestrale e alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, si concede un tantum un credito d'imposta pari ad euro 100 ai fini dell'adeguamento delle strutture tecnologiche per adempiere a tali nuovi obblighi. Il credito spetta ai contribuenti che nell'anno precedente all'atto di adeguamento tecnologico hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 50.000



Via Dante 34 - 40125 Bologna
Tel. 051331220 - Fax 051333913
email:peruzzi@studioperuzzi.info
www.peruzzicommercialisti.it

SANZIONI

Per chi non rispetterà l'obbligo di comunicazione trimestrale dello spesometro e di comunicazione trimestrale delle liquidazioni iva il Decreto legge prevede pesanti sanzioni:

- da 25 a 25.000 euro per ogni fattura comunicata errata o non comunicata;
- da 5.000 a 50.000 euro per la comunicazione incompleta o infedele dei dati delle liquidazioni Iva.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione trimestrale dello spesometro e di comunicazione trimestrale delle liquidazioni iva i contribuenti minimi e i forfetari.

Distinti saluti
Studio Peruzzi Commercialisti Associati